

## **CONTRATTI DELLA P.A.**

### **Collegamento sostanziale tra le imprese**

**TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. II - sentenza 30 maggio 2014, n. 3029** - Pres. ff. Pasanisi, Est. Bruno - Ristonet S.r.l. (Avv. Abbamonte) c. Comune di Saviano (Avv. Manfredi) e Rica S.r.l. (Avv. ti Storace e Donnarumma) - (accoglie) - (sulla legittimità o meno della esclusione di una ditta da una gara di appalto, per collegamento sostanziale con altra impresa, ove gli elementi indiziari si fondino sull'identità di alcuni periodi presenti nelle offerte).

**Contratti della P.A. - Gara - Esclusione - Riferimento al fatto che è stata ravvisata una situazione di collegamento sostanziale tra imprese - Nel caso in cui gli elementi indiziari fondanti l'esclusione non consentano di concludere nel senso della sussistenza di unico centro decisionale - Illegittimità - Fattispecie.**

**E' illegittimo, per violazione dell'art. 38, comma 1, lett. m quater), del d.lgs. n. 163 del 2006, il provvedimento con il quale la stazione appaltante ha escluso una ditta da una gara di appalto, motivato con riferimento alla sussistenza di un collegamento sostanziale tra imprese, nel caso in cui gli elementi indiziari posti a fondamento della sanzione espulsiva non consentano di concludere, con certezza, nel senso della sussistenza di quella unicità del centro decisionale rilevante ai fini dell'applicazione della disposizione richiamata. Infatti, la valutazione in merito alla sussistenza del predetto collegamento deve basarsi su rigorosi, obiettivi, comprovati ed univoci elementi, tali da ingenerare pericolo per il rispetto dei principi di segretezza, serietà delle offerte e par condicio tra i concorrenti (1).**

-----  
(1) Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2013, n. 4198.

Alla stregua del principio nella specie è stata ritenuta illegittima l'esclusione, in quanto i giustificativi alla base della determinazione espulsiva non si palesavano idonei a dimostrare, univocamente, la sussistenza di un collegamento sostanziale, sia in quanto l'identità delle offerte era essenzialmente limitata a taluni periodi nei quali, peraltro, si rinvenivano locuzioni non singolari nelle elaborazioni testuali utilizzate nella prassi con riferimento al settore della refezione scolastica, sia in quanto la stessa ricorrente aveva fornito ampi e documentati elementi che evidenziano la coincidenza ovvero la similitudine con altre offerte dalla medesima formulate in altre gare pubbliche, anche in anni precedenti, sia in quanto le modalità e tempi di consegna dei plichi da parte delle due concorrenti non presentavano connotazioni tali da denotare una relazione di fatto suscettibile di determinare l'esclusione della ricorrente.

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 2-5-2013, pag. [http://www.lexitalia.it/p/13/cds\\_2013-05-02.htm](http://www.lexitalia.it/p/13/cds_2013-05-02.htm) (sugli elementi da valutare per ritenere sussistente un collegamento sostanziale tra imprese partecipanti alla stessa gara).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 8-5-2012, pag. [http://www.lexitalia.it/p/12/cds\\_2012-05-08-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/12/cds_2012-05-08-1.htm) (sui presupposti necessari e sufficienti per disporre l'esclusione di due o più imprese partecipanti alla stessa gara di appalto, per la sussistenza di un collegamento sostanziale tra le stesse).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 6-9-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/cds6\\_2010-09-06.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/cds6_2010-09-06.htm) (sull'illegittimità dell'esclusione dalla gara di due o più imprese per asserito collegamento sostanziale tra le stesse nel caso in cui gli indizi dai quali è stato desunto il collegamento siano ambigui e non univoci), con 16 documenti correlati.

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 27-7-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/cds6\\_2010-07-27-5.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/cds6_2010-07-27-5.htm) (sui presupposti necessari e sufficienti per disporre l'esclusione dalla gara di due o più imprese per la esistenza tra loro di una situazione di collegamento sostanziale tale da influenzare l'esito della gara).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 8-6-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/cds6\\_2010-06-08-4.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/cds6_2010-06-08-4.htm) (sulla sufficienza o meno di una comunanza strutturale tra due imprese per disporre l'esclusione dalla gara per collegamento sostanziale).

CGA - SEZ. GIURISDIZIONALE, sentenza 21-4-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/cga\\_2010-04-21.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/cga_2010-04-21.htm) (sui presupposti necessari per escludere due o più imprese dalla gara per collegamento sostanziale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 5-2-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/cds6\\_2010-02-05-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/cds6_2010-02-05-3.htm) (sulla possibilità di fare riferimento ad elementi presuntivi per dimostrare l'esistenza di un "collegamento sostanziale" tra imprese e sulla necessità o meno in tal caso di effettuare la comunicazione dell'esclusione all'Autorità di vigilanza; fattispecie relativa ad un soggetto che era titolare di una impresa individuale ed era socio, sia pure minoritario, dell'altra impresa).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 10-2-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/cds5\\_2010-02-10-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/cds5_2010-02-10-2.htm) (sui limiti del sindacato in s.g. sulla sussistenza o meno di una situazione di collegamento sostanziale tra due o più imprese e sugli elementi da prendere in considerazione al riguardo).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 17-9-2009, pag. [http://www.lexitalia.it/p/92/cds5\\_2009-09-17.htm](http://www.lexitalia.it/p/92/cds5_2009-09-17.htm) (sulla possibilità o meno di prevedere nel bando l'esclusione dalla gara nel caso di collegamento "sostanziale" tra imprese partecipanti alla stessa gara od anche rispetto a soggetti terzi non partecipanti nel regime previsto prima del Codice dei contratti pubblici).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 7-9-2007, pag. [http://www.lexitalia.it/p/72/cds5\\_2007-09-07.htm](http://www.lexitalia.it/p/72/cds5_2007-09-07.htm) (sugli elementi da valutare per escludere due o più imprese da una gara d'appalto per la sussistenza tra le stesse di un collegamento sostanziale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. VI, sentenza 14-6-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/61/cds6\\_2006-06-14.htm](http://www.lexitalia.it/p/61/cds6_2006-06-14.htm) (sulla rilevanza, ai fini dell'esclusione dalle gare, di situazioni di collegamento sostanziale tra le imprese diverse da quelle previste dall'art. 2359 cod. civ. e sulla necessità di comunicare il provvedimento di esclusione all'Autorità di vigilanza).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 9-12-2004, pag. [http://www.lexitalia.it/p/2004/cds5\\_2004-12-09-2.htm](http://www.lexitalia.it/p/2004/cds5_2004-12-09-2.htm) (sulla possibilità di escludere dalla gara le imprese tra le quali sussista una situazione di collegamento sostanziale diversa da quella prevista dall'art. 2359 cod. civ., al quale fa riferimento il bando).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 4-5-2004, pag. [http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5\\_2004-05-04-3.htm](http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-05-04-3.htm) (sulla possibilità di prevedere nel bando l'esclusione nel caso di forme di collegamento sostanziale tra imprese diverse da quelle tipicamente previste dall'art. 10, comma 1-bis, l. 109/94 e sulla dimostrazione necessaria a tal fine).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. I, sentenza 20-7-2010, pag. [http://www.lexitalia.it/p/10/tarcampna1\\_2010-07-20-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/10/tarcampna1_2010-07-20-1.htm) (sugli elementi dai quali si può desumere in via indiziaria un collegamento sostanziale tra due o più imprese partecipanti alla medesima gara di appalto, tale da comportare la loro esclusione).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. VIII, sentenza 14-1-2009, pag. [http://www.lexitalia.it/p/91/tarcampaniana8\\_2009-01.htm](http://www.lexitalia.it/p/91/tarcampaniana8_2009-01.htm) (sugli elementi che devono sussistere per ritenere configurabile un collegamento sostanziale tra imprese partecipanti ad una procedura di evidenza pubblica, e, conseguentemente, per ritenere legittima l'esclusione delle imprese stesse dalla gara).

TAR PUGLIA - LECCE SEZ. III, sentenza 23-2-2008, pag. [http://www.lexitalia.it/p/81/tarpugliale3\\_2008-02-23.htm](http://www.lexitalia.it/p/81/tarpugliale3_2008-02-23.htm) (sulla legittimità o meno dell'esclusione di una ditta da una gara pubblica per situazione di collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti, ove gli elementi formali dai quali la P.A. ha desunto la situazione di collegamento sostanziale non superino la soglia di rilevanza minima ex art. 34, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. III, sentenza 20-11-2006, pag. [http://www.lexitalia.it/p/62/tarlazio3\\_2006-11-20.htm](http://www.lexitalia.it/p/62/tarlazio3_2006-11-20.htm) (sulla possibilità di prevedere nel bando l'esclusione dalla gara per l'esistenza di situazioni di collegamento sostanziale tra imprese diverse da quelle previste dall'art. 2359 cod. civ. e sugli elementi da valutare per ritenere sussistente una situazione di collegamento sostanziale).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. III, sentenza 25-5-2005, pag. [http://www.lexitalia.it/p/51/tarlazio3\\_2005-05-25.htm](http://www.lexitalia.it/p/51/tarlazio3_2005-05-25.htm) (è illegittima la clausola del bando che prevede l'esclusione dalla gara nel caso di partecipazione di imprese che si trovano in una situazione di collegamento sostanziale diversa da quella tipicamente prevista dall'art. 2359 cod.civ.).

-----  
Estremi di pubblicazione: [http://www.lexitalia.it/p/14/tarcampaniana\\_2014-05-30-1.htm](http://www.lexitalia.it/p/14/tarcampaniana_2014-05-30-1.htm)

Legislazione: [DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163 \(in G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 – Suppl. Ord. n. 107 – in vigore dal 1° luglio 2006\) - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE](#)

[\(TESTO AGGIORNATO AL D.L. 21 giugno 2013, n. 69\).](#)



\* Inizio pagina